

non sarà emanato il decreto Reale di cui all'articolo 4, il Comitato dei delegati sarà nominato dalle Camere di commercio delle provincie di Palermo, Messina, Catania, Siracusa e Reggio Calabria.

«Ogni Camera di commercio provvederà rispettivamente alla nomina di sei membri, cinque dei quali dovranno essere scelti fra i produttori di agrumi, come all'articolo 4, e uno fra i produttori di derivati agrumari».

A questa disposizione transitoria è stato proposto dall'onorevole Di Cesarò, il seguente comma aggiuntivo: «Il Comitato che sarà nominato resterà in carica un anno, scaduto il quale si dovrà procedere alla definitiva nomina dei delegati colle norme stabilite dalla presente legge».

L'onorevole Finocchiaro-Aprile Andrea non è presente, ma è presente l'onorevole Scialabba, altro dei presentatori di questo articolo aggiuntivo.

L'onorevole Scialabba ha facoltà di parlare.

SCIALABBA. Con questa disposizione transitoria si tende a dare immediata esecuzione alla legge, per quanto riguarda la nomina del Comitato dei delegati, e credo che l'onorevole ministro ed il relatore non avranno obiezioni da fare. È sentito, e forte, il desiderio fra le popolazioni siciliane che l'Amministrazione straordinaria finisca una buona volta, e credo che col mezzo proposto potrebbe finire. Comprenderà il ministro che, prima che si venga alla formazione del corpo elettorale, che dovrà eleggere i delegati dei produttori di agrumi e di quelli dei derivati, passerà del tempo, ed intanto è bene che sia ricostituito il Comitato.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

GIUFFRIDA, *relatore*. Questa disposizione risponde ad una preoccupazione legittima; ma non credo che essa possa essere accettata, perchè in sostanza noi siamo caduti tutti d'accordo ieri, dopo una lunghissima discussione, di affidare questa materia al Governo, E se abbiamo delegato al Governo di stabilire le norme di carattere istituzionale e permanente, a più forte ragione mi pare che potrà stabilire le norme per il periodo transitorio. Nè vedrei la necessità di improvvisare in questa sede le norme relative ad una amministrazione che durerà un anno.

Questo in linea generale. Nel merito, poi, la disposizione non mi pare congrua,

perchè si affida alla Camera di commercio la nomina dell'industriale e del produttore di prodotti agrumari. Ora se è logico affidare la prima nomina alle Camere di commercio, sarebbe illogico affidar loro la scelta dei produttori di prodotti agrumari, perchè si tratta di ceti che non hanno reciproca conoscenza e che rappresentano interessi non solo diversi, ma anche, come abbiamo visto ieri, in parte contrastanti. Per queste ragioni non potrei accettare l'articolo aggiuntivo, e conseguentemente neanche il codicillo proposto dall'onorevole Di Cesarò.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro per l'industria ed il commercio ha facoltà di parlare.

ALESSIO, *ministro dell'industria e commercio*. Consento pienamente nei concetti espressi dal relatore. Non posso accettare l'emendamento dell'onorevole Andrea Finocchiaro-Aprile. Però assicuro gli onorevoli colleghi interessati in questa discussione che il Governo farà ogni sforzo perchè l'amministrazione ordinaria sia ricostituita nel più breve termine possibile.

PRESIDENTE. Onorevole Scialabba, insiste?

SCIALABBA. Dopo l'impegno preso dall'onorevole ministro ritiro la proposta di disposizioni transitorie.

PRESIDENTE. Onorevole Colonna di Cesarò, insiste nel suo comma aggiuntivo?

COLONNA DI CESARÒ. Lo ritiro, purchè resti stabilito che l'Amministrazione transitoria durerà soltanto un anno.

PRESIDENTE. Sta bene.

Rimane l'articolo 21 ed ultimo, che diventa 23:

« Il Governo del Re è autorizzato a riunire in testo unico le disposizioni contenute nelle leggi e nei decreti sulla Camera agrumaria ».

*È approvato*).

Vi sono infine due ordini del giorno. Il primo è degli onorevoli Fulci, Faranda, Colonna di Cesarò:

« La Camera delibera che il periodo transitorio fino alla costituzione dell'Amministrazione a norma della presente legge non duri oltre un anno dalla pubblicazione della legge medesima e che la nomina dei delegati di cui all'articolo 4 sia fatta per elezione col criterio della proporzio-